



Città di Fabriano

Provincia di Ancona

Settore Governo del Territorio

(proposta 1136 del 11/06/2026)

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 32 del 11/06/2026

Oggetto: PALIO DI S. GIOVANNI BATTISTA - DIVIETO DI VENDITA, PER ASPORTO E/O SOMMINISTRAZIONE, DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO E LATTINE E DI DETENZIONE E ABBANDONO DI CONTENITORI IN VETRO E LATTINE PER IL PERIODO DAL 12 AL 24 GIUGNO 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in occasione della XXXII Edizione del Palio di S. Giovanni - in programma dal 12 al 24 giugno 2026 negli esercizi pubblici di tutto il territorio urbano ed in particolare di quelli ubicati nel Centro Storico saranno presumibilmente presenti numerosi cittadini e turisti;

CONSIDERATO CHE:

- Durante lo svolgimento della manifestazione è concreto il rischio di utilizzare in modo improprio i contenitori in vetro delle bevande e/o le lattine anche come potenziali oggetti contundenti;
- la presenza di contenitori in vetro e lattine abbandonate su suolo pubblico potrebbe costituire pericolo per la sicurezza in caso di assembramenti;

RICORDATO che il Ministero degli Interni ha emanato circolari a seguito delle quali occorre valutare - evento per evento - adeguate misure preventive rispetto a quei comportamenti che possano costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica ed in considerazione dell'elevato numero di partecipanti agli eventi in programma, di dover adottare un provvedimento anche nel rispetto del principio di precauzione, più incisivo rispetto a quello già previsto dall'art. 32 del vigente Regolamento di P.U., finalizzato a scongiurare il rischio di lesioni fisiche legate ad improprio utilizzo di contenitori per il consumo di bevande potenzialmente idonei a determinare il ferimento delle persone, che vieti in Città:

- la vendita per asporto e la somministrazione di bevande (anche nelle aree esterne di pubblico esercizio autorizzate) contenute in contenitori di vetro e lattine, fatto salvo il solo caso in cui la somministrazione avvenga all'interno dei locali;
- l'utilizzazione, o comunque la detenzione, da parte di chiunque dei medesimi contenitori nelle aree pubbliche in tutto il territorio urbano fatta, eccezione per le Frazioni;

VISTO:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., commi 1 e 2, che prescrivono:

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 4, che prescrive:

4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

RICHIAMATI:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'art. 9 del R.D. 773/1931, TULPS;
- il Decreto del Ministero degli Interni del 5/08/2008;
- la Legge Regionale n. 22/2021 e succ. modifiche e integrazioni nonché i successivi Regolamenti attuativi;
- il Regolamento di Polizia urbana vigente, approvato con D.C.C. n.165 del 18/12/2018;
- l'art. 32 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale
- l'art. 16 della L 689/1981, come modificato dall'art. 6 bis della L 125/2008;

- l'art 6 della L.R.R 22/2021

ORDINA

ai titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati, nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione in tutto il territorio urbano fatta, eccezione per le Frazioni dal 12 al 24 giugno 2026, **dalle ore 16.00 alle ore 06.00** del giorno successivo,

IL DIVIETO

- 1) di vendere per asporto bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro, ovvero in lattine;
- 2) di somministrare (anche nelle aree esterne autorizzate) bevande in contenitori in vetro ovvero in lattine, fatto salvo il solo caso in cui la somministrazione avvenga all'interno dei locali;
- 3) per chiunque di detenere, ovvero abbandonare, contenitori in vetro ovvero lattine (chiusi e/o già aperti) di qualsiasi genere.

I titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati, nonché eventuali soggetti muniti di autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche **sono pertanto OBBLIGATI**:

- ad organizzare la propria attività al fine di dare integrale applicazione a quanto prescritto nel presente atto somministrando bevande **SOLO in bicchieri monouso in materiali biodegradabili e riciclabili escluso il vetro e lattine**;
- provvedere alla pulizia di contenitori in vetro o lattine eventualmente abbandonati nel raggio di 20 mt. dall'attività stessa;
- ad esporre, in luogo ben visibile dagli avventori, copia della presente ordinanza e ad avvisare verbalmente gli avventori stessi delle prescrizioni imposte.

Le forze di Polizia sono incaricate - con il supporto del personale dell'Ente Palio e della Protezione Civile comunale - della vigilanza circa il rispetto della presente Ordinanza.

COMUNICA

che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente a cura dell'URP.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona - protocollo.prefan@pec.interno.it- al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.
- al Comando del Corpo Polizia Locale del Comune di Fabriano al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione;

Copia della presente sarà altresì trasmessa a:

PREFETTURA DI ANCONA

Pec:protocollo.prefan@pec.interno.it

POLIZIA LOCALE Sede

POLIZIA DI STATO

Pec:dipps103.5100@pecps.poliziadistato.it

TENENZA GUARDIA DI FINANZA

Pec: an1300000p@pec.gdf.it

COMANDO CARABINIERI

Pec: tan26510@pec.carabinieri.it

CONFCOMMERCIO Via Di Vittorio 3/a

Pec: fabriano@confcommerciomarchecentrali.it

PRESIDENTE *pro tempore* del Palio di San Giovanni Battista, BORGARUCCI DANILO

Pec: paliosangiovannibattista@pecedipro.it

AVVERTE

Che le violazioni delle della presente ordinanza, sono punite a norma dell'art. 7 bis comma 1 bis del Dlgs n. 267/00.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e con le altre forme di pubblicazione, per pubblici proclami, ritenute idonee al soddisfacimento della adeguata pubblicità dello stesso.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 650 del C.P.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 . In via alternativa ricorso straordinario , ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 N° 1199 , come modificata D.L. 19/2026 convertito con L. 50/2026 nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre Ricorso Straordinario.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli artt. 21 bis e 21 quater della legge n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione *ad horas*. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Il Sindaco
Avv. DANIELA GHERGO

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i